



COMUNE DI PIEGARO

AREA PROMOZIONE ECONOMICA, CONTRATTI, ATTIVITA' SOCIALI, SCOLASTICHE,
CULTURALI E FORMATIVE

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione dei contributi del fondo nazionale per la locazione Legge 9/12/1998 n. 431 art. 11 D. C. R. n.755 del 20/12/1999 e D.G. R. n.39 del 19/01/2009 - Anno 2009.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n.431/98 e della D. C. R. n.755 del 20/12/1999 e della D.G.R. n. 39 del 19/01/2009 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un **contratto regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2009.

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL SOLO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO CHE RISULTA ESSERE IL TITOLARE DELLA DOMANDA:

A. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza nella Regione Umbria da almeno un anno.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi non continuativi di residenza, maturati negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando.

*Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i **profughi** con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.*

B. Cittadinanza di altro Stato e residenza da almeno **dieci** anni in Italia ovvero **cinque** anni nella Regione Umbria.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi di residenza non continuativi sul territorio nazionale o regionale, a decorrere dalla data di inizio della prima residenza.

Per coloro che possiedono regolare permesso di soggiorno, ai fini della determinazione del decennio ovvero del quinquennio possono essere cumulati i periodi di rinnovo successivi al primo rilascio, purché l'ultimo sia stato concesso per motivi di lavoro. E' considerata principale l'attività lavorativa che si realizza in misura pari o superiore alle tre ore giornaliere. Ai fini della determinazione dell'anno o del triennio di attività lavorativa possono essere cumulati i periodi a tempo determinato. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DA TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO:

C. Non titolarità, nella Regione Umbria, dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

C1) Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.

Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5.

Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;**
- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;**
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.**

Si considera, altresì, impossibile colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2) Reddito dell'alloggio posseduto.

Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore a €500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A).

E' in ogni caso adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

D. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

E. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (11.521,12), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 15.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.

a) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente,** vengono detratti €1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%

b) **Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo,** vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed €1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) **Qualora i redditi siano misti** vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I modelli per la presentazione delle domande saranno a disposizione presso gli uffici del **Comune di Piegaro - Area Promozione Economica-UFFICIO SERVIZI SOCIALI** (Piazza Matteotti n. 7 tel. 075.8358903). La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo. **La domanda**, già sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n.445) **dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Piegaro ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2009 pena l'esclusione dalle graduatorie.**

L'Ufficio è a disposizione per l'attività di supporto nella compilazione della domanda, ma non è autorizzato a qualunque forma di compilazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, entro 30 gg. dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

1) Per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (11.521,12), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.

2) Per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale n.1 del 09/02/2005, non superiore a 15.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%

Per i nuclei familiari in cui è ricompresa la presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100 per cento, il limite di reddito è incrementato del 25 per cento. A parità di punteggio le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Esaminati i ricorsi nei quindici giorni successivi, il Comune formula le graduatorie definitive che vengono affisse all'Albo Pretorio e le trasmette alla Regione per la ripartizione dei contributi. La Giunta Regionale stabilisce, secondo le modalità di cui al punto 9) della citata D.C.R. 20/12/99 n.755, la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni, indicando altresì le percentuali che debbono essere destinate alle due graduatorie. Il contributo concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

PIEGARO,II 30/09/2009

Il Capo Area
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Gagliesi